



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Coordinamento Generale Legale**

**Roma, 17-12-2024**

**Messaggio n. 4301**

OGGETTO: **Congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza**

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità).

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l'indennità di malattia.

L'applicazione del termine di prescrizione breve all'indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l'indennità di paternità e di maternità e tra quest'ultima e l'indennità di malattia, in base al richiamo operato dall'articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all'articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l'applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all'articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la *ratio legis* della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro,

avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell'ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga